



COMUNE DI COMERIO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.07.2021

Articolo 1 FINALITA'

Articolo 2 DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO CIVICO

Articolo 3 PRINCIPI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Articolo 4 AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 5 NATURA DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Articolo 6 ATTIVITA' E SERVIZI DI VOLONTARIATO

Articolo 7 REQUISITI

Articolo 8 ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

Articolo 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 10 RINUNCIA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Articolo 11 RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO

Articolo 12 ONERI

Articolo 13 RICONOSCIMENTI

Articolo 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1 FINALITA'

l'Amministrazione Comunale intende sensibilizzare la popolazione ai temi della solidarietà civile, ai principi di sussidiarietà la promozione di forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative volte a favorire l'avvicinamento dei cittadini al mondo del volontariato.

Per perseguire tale scopo, l'Amministrazione Comunale intende valorizzare, oltre che a varie forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo Settore, il settore del volontariato nella direzione del riconoscimento del volontario singolo, che collabora con le strutture e i servizi comunali, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.

Articolo 2 DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO CIVICO

Il volontariato civico è ritenuto strumento di espressione del principio, contenuto nell'articolo 118 comma terzo della Carta Costituzionale, della sussidiarietà orizzontale, e come strumento di espressione del principio contenuto nel comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Il volontariato civico è strumento coerente con i principi desumibili dall'articolo 2 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" sul valore e la funzione sociale dell'attività del volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, di cui occorre promuovere lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorire l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 3 PRINCIPI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

L'art. 17 comma 2 del 2 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" così recita "Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La normativa vigente in materia di volontariato è disciplinata dal Codice del Terzo Settore approvato D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il quale individua all'art. 4 gli enti del terzo settore, escludendo da tale elenco le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Corte dei Conti, si è espressa in tale contesto con la Deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti – Adunanza del 14 novembre 2017.

Secondo tale deliberazione, si ritiene:

- di potersi avvalere, anche senza l'intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore, del servizio di singoli cittadini disposti a collaborare con l'ente per fini di solidarietà sociale, ove viene offerto in modo spontaneo e disinteressato, a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari e non determini l'instaurazione di vincoli di subordinazione;

- che la ratio iuris sottesa alla disciplina delle attività di volontariato contenuta nel Codice del Terzo settore sia estensibile anche agli enti locali che intendano sostenere attivamente la partecipazione libera di singoli volontari, ma l'assenza di una normativa richiede tuttavia l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore.

Con l'allegato Regolamento viene dunque definita la disciplina del volontariato individuale, che può declinarsi come l'insieme delle attività che, per fini di impegno civile e solidarietà, i singoli cittadini si determinano a prestare in modo transitorio o definitivo, senza fini di lucro.

Articolo 4

AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato civico da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

In particolare, il presente regolamento non disciplina:

- l'istituto denominato "baratto amministrativo" di cui all'art. 190 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

- il servizio di volontariato attraverso organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo Settore, laddove il Comune sottoscrive apposita convenzione, assumendosi i relativi obblighi, ai sensi degli artt. 55 (coinvolgimento degli enti del Terzo settore), 56 (convenzioni) e del comma 3 dell'art. 18 (Assicurazione obbligatoria) del Codice del Terzo Settore approvato D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- qualsiasi altra forma di accordo che coinvolga il Comune e che, pur avendo come oggetto il coinvolgimento di cittadini nello svolgimento di attività civili, solidaristiche e sociali, esulino dal principio dell'autonoma iniziativa, della partecipazione libera e spontanea e dotata dei caratteri della accessoria e totale gratuità;

Articolo 5

NATURA DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria, gratuita, senza fini di lucro, con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.

L'impegno volontario va inteso come complementare e non sostitutivo dell'operato dei dipendenti comunali e non deve essere indispensabile per garantire la normale attività istituzionale. Lo svolgimento dell'attività non può configurare, dichiaratamente o tacitamente, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente né travalicare la spontanea disponibilità del volontario.

Per quanto riguarda i volontari minorenni, scopo principale è quello di sviluppare la

formazione, la conoscenza delle attività dell'Amministrazione comunale, del rispetto, della conoscenza, della prevenzione e della salvaguardia comune del territorio, compiendo tutte le attività ritenute atte al raggiungimento dello scopo. Si pone pertanto come momento aggregativo per i giovani minorenni che vogliono condividere un'attività a favore della collettività, del territorio e dell'ambiente.

Articolo 6

ATTIVITA' E SERVIZI DI VOLONTARIATO

I cittadini volontari prestano servizio civico nell'ambito delle attività di seguito individuate:

- a) attività di manutenzione di boschi, sentieri, finalizzati in particolare alla prevenzione degli incendi;
- b) supporto all'attività di sorveglianza dei bambini negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole e durante il servizio mensa, in quest'ultimo caso previo nulla osta del Dirigente scolastico;
- c) attività di sorveglianza e custodia presso strutture a valenza culturale e ricreativa, impianti sportivi e parchi pubblici;
- d) attività di accompagnamento dei bambini nel percorso casa-scuola e viceversa (servizio scuolabus, pedibus, bicibus);
- e) attività di accompagnamento sui mezzi adibiti al trasporto di anziani e di soggetti disabili;
- f) servizio di supporto presso la Biblioteca comunale;
- g) supporto alle attività culturali, sportive e ricreative;
- h) supporto al personale impiegato nei servizi alla persona;
- i) attività di minuta manutenzione che interessano aree, immobili, arredi di proprietà del comune (es. piccole riparazioni, tinteggiature, verniciature, rimozione graffiti);
- j) attività di pulizia, manutenzione del verde, rimozione e conferimento di rifiuti presenti in aree ed immobili di proprietà del comune, con particolare riferimento ad aree verdi, boschi, sentieri pubblici;
- k) spalatura manuale della neve dalle strade, marciapiedi, piazze, piazzali ed aree pubbliche in genere.

La giunta comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree o ambiti di intervento, in relazione a progetti e/o programmi proposti dai cittadini e/o elaborati dall'Amministrazione.

Articolo 7 REQUISITI

I cittadini che intendono svolgere il servizio di volontariato civico ai sensi del presente regolamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di Paesi non comunitari in possesso di permesso di soggiorno CE regolare, richiedenti asilo;
- b) avere idoneità psicofisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere (l'ente si riserva di richiedere un certificato medico ovvero a sottoporre il candidato a visita medica per idoneità da parte del medico del lavoro);
- c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- d) avere un'età non inferiore ad anni 18, ovvero sedici anni di età previo consenso congiunto degli esercenti la potestà genitoriale.

Articolo 8 ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

Per il principio richiamato dall'art. 3 del presente regolamento, secondo il quale la ratio iuris sottesa alla disciplina delle attività di volontariato contenuta nel Codice del Terzo settore sia estensibile anche agli enti locali, si ritiene di disciplinare modalità di accesso e di svolgimento dell'attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore con l'istituzione di un apposito registro dei volontari, le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico dell'ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate.

Per quanto sopra, per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'albo dei volontari civici.

Le persone interessate alle attività e ai servizi di cui al presente regolamento devono presentare attraverso compilazione di apposito modulo domanda di iscrizione all'albo dei volontari civici.

Nella domanda, l'interessato dovrà dichiarare:

- a) le generalità complete;
- b) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare e la disponibilità di tempo in cui intende esercitare la propria attività;
- c) di accettare i contenuti del presente Regolamento;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;
- e) di svolgere le attività di volontariato civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.

Alla domanda devono essere allegati:

1. copia del documento di identità;
2. per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE regolare o documentazione comprovante la richiesta di asilo;

Ricevute le domande e valutati e/o approfonditi i requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'attività assegnata o per la quale ci si candida, i volontari vengono inseriti nell'albo dei volontari civili.

Articolo 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

I volontari civili iscritti nell'apposito albo prestano la propria attività in base a un piano di intervento concordato tra gli stessi e il responsabile della struttura comunale competente per la specifica attività, che può individuare un ulteriore collaboratore del servizio, di seguito denominato tutor.

Il responsabile della struttura comunale competente per la specifica attività, in relazione al servizio da prestare, individua i volontari ritenuti idonei, stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizza corsi di formazione.

Il volontario deve registrare la presenza in un apposito registro.

Per ogni gruppo di cittadini volontari è individuato un responsabile/referente, che terrà periodici contatti con il responsabile della struttura comunale competente o con il tutor e a cui segnalerà eventuali problematiche.

Ai fini del rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza, il responsabile di settore procederà, per ciascuna attività, a redigere una dettagliata descrizione delle modalità di svolgimento, una sintetica descrizione dell'esposizione ai rischi e, eventualmente, le prime indicazioni di tutela per la salute dei volontari e la conseguente formazione necessaria.

Nell'operare tali valutazioni, il responsabile dovrà avvalersi del supporto del Servizio di prevenzione e di protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune, il quale potrà, a sua volta, evidenziare la necessità di ulteriori competenze laddove richiesto.

Articolo 10 RINUNCIA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

I volontari possono rinunciare al servizio civile previa comunicazione al responsabile della struttura comunale con un preavviso di almeno 20 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso, il volontario è cancellato dall'albo.

Il volontario civile è cancellato dall'albo in caso di inadempimento agli impegni assunti o di perdita di uno dei requisiti richiesti.

Articolo 11 RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO

Il volontario è tenuto a svolgere l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le direttive impartite dal responsabile o dal tutor.

In particolare, nello svolgimento dell'attività il volontario si impegna a:

- a) rispettare i diritti e la dignità degli utenti dei servizi comunali con i quali venga in contatto;
- b) tenere un comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei dipendenti comunali;
- c) osservare le disposizioni di Legge e di Regolamento;
- d) non prendere parte durante il servizio ad attività estranee a quelle per le quali è stato autorizzato;
- e) non assumere sostanze alcoliche o farmaci che possano influire sulla capacità cognitiva;
- f) non accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento;
- g) rispettare gli orari e le modalità di svolgimento di servizio concordate con il responsabile dello stesso e, laddove necessario e richiesto, segnalare tempestivamente eventuali assenze;
- h) segnalare all'ufficio di riferimento i fatti che richiedono l'intervento di personale comunale;
- i) esibire costantemente, in modo che sia ben visibile, il tesserino di riconoscimento;
- j) partecipare ai corsi di formazione eventualmente organizzati dall'Ente;
- k) non danneggiare strumenti e beni e non mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse nel progetto in ordine alle condizioni di svolgimento dell'attività e, in particolare, a quelle previste a tutela della sicurezza (utilizzo dei dispositivi di protezione e precauzioni specifiche in relazione all'ambiente in cui il volontario opera)
- l) osservare il segreto d'ufficio e non fornire a chi non ne abbia il diritto alcuna informazione su notizie e fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

Articolo 12

ONERI

Sono a carico del Comune, salvo diverso accordo con i soggetti coinvolti:

- a) l'assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari nello svolgimento delle attività affidate nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- b) la fornitura del tesserino di riconoscimento riportante i dati anagrafici, la fotografia ed eventuali altri dati, qualora necessari;
- c) la fornitura, ove occorrente, di specifico vestiario, di attrezzature di protezione individuale, degli attrezzi di lavoro, del trasporto comunale per spostamenti inerenti le mansioni e di tutto l'occorrente per lo svolgimento dell'attività;
- d) l'organizzazione di brevi corsi di formazione e l'onere del certificato medico;
- e) non è garantito dal Comune il trasporto per raggiungere il posto di svolgimento dell'incarico né la relativa spesa. I volontari non sono autorizzati ad anticipare la spesa per l'acquisto dell'occorrente lo svolgimento dell'attività e, in ogni caso, non è ammesso il rimborso della spesa eventualmente sostenuta;

Le spese a carico del Comune dovranno trovare copertura in appositi stanziamenti del Bilancio di previsione annuale.

Articolo 13

RICONOSCIMENTI

L'Amministrazione comunale, al fine di dare visibilità alle attività o ai servizi resi dai volontari nell'interesse generale, può – previo consenso degli interessati – prevedere forme di pubblicità quali, ad esempio, menzioni speciali e/o spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai volontari, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione del volontariato.

Articolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore secondo i criteri stabiliti dal vigente Statuto Comunale.

Le norme contenute nel presente regolamento sono automaticamente modificate nel caso in cui norme di legge emanate o emendate dispongano diversamente.